

DICHIARAZIONI

Quadro GN di Unico SC 2016: le novità

di Federica Furlani

Il **quadro GN** del modello Unico SC deve essere compilato da parte delle società partecipanti al **consolidato fiscale** per la determinazione del reddito complessivo.

Le società che hanno esercitato **l'opzione per aderire all'istituto della tassazione di gruppo**, disciplinato dagli articoli da 117 a 129 del Tuir, determinano il proprio reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta, ma trasferendolo, per la tassazione, alla società consolidante che a tal fine deve predisporre la dichiarazione del gruppo, utilizzando l'apposito modello CNM.

Oltre che dalle consolidate, il quadro GN deve essere compilato anche da parte della **consolidante** per la determinazione del proprio reddito complessivo, che viene anch'esso considerato nell'ambito della tassazione di gruppo.

Ricordiamo che l'articolo 6 del D.Lgs. 147/2015, ha apportato delle modifiche alla disciplina del consolidato fiscale decorrenti dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, estendendo **la possibilità di esercitare l'opzione per il regime di tassazione di gruppo alle società e enti di ogni tipo, non residenti nel territorio dello Stato**, comunque residenti in Paesi dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ancorché privi di una stabile organizzazione.

In base alla **disciplina previgente** l'opzione era consentita alle società non residenti solo in qualità di controllanti e a condizione che fossero residenti in Paesi con i quali fosse in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e che esercitassero attività di impresa in Italia mediante una stabile organizzazione, il cui patrimonio comprendesse la partecipazione in ciascuna società controllata.

In base alla nuova disciplina, **possono consolidare le proprie basi imponibili le società residenti in Italia e le stabili organizzazioni (come consolidanti) di società residenti in UE o in uno Stato aderente all'Accordo sul SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni**.

Per quanto riguarda i **soggetti residenti in UE o in uno Stato aderente all'Accordo sul SEE, che non hanno una stabile organizzazione in Italia**, se rivestono la forma giuridica analoga a quelle previste per i soggetti Ires, possono **designare** (con il modello approvato con Provvedimento 6.11.2015) **una società residente** (o non residente con determinati requisiti) per l'esercizio

dell'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente, su cui esercitano il controllo.

A tal proposito le istruzioni del quadro GN specificano che, **in caso di designazione, per società consolidante si intende la società designata**, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per la società o ente controllante (comma 2-bis dell'articolo 117 Tuir, aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 147/2015).


Un'altra novità relativa all'istituto del consolidato fiscale che si riflette sul quadro GN riguarda il caso in cui si perfeziona la **fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato**.

In tal caso **il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare**, anche dopo l'effettuazione dell'operazione, **la permanenza di tutti i requisiti previsti** dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime (comma 5 dell'articolo 124 Tuir come modificato dall'articolo 7, comma 2, lett. a), D.Lgs. 156/2015).

A tali fini, la società o ente controllante può **interpellare l'Amministrazione** ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Tuttavia, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 124 Tuir, introdotto dall'articolo 7, comma 2, lett. b), D.Lgs. 156/2015, **la società o ente controllante può comunque continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo anche nel caso non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva**.

In tal caso deve compilare la nuova **casella “Interpello”** presente nel quadro GN:



Indicando:

1. il **codice 1**, qualora la società o ente controllante non abbia presentato istanza di interpello;
2. il **codice 2**, qualora la società o ente controllante abbia presentato l'istanza non ottenendo risposta positiva.